

N. 02896/2015 REG.PROV.COLL.

N. 04348/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4348 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana n. 6 presso lo studio dell'avv. Beniamino Caravita di Toritto che la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

- MINISTERO DEI TRASPORTI – CONSULTA GENERALE PER L'AUTOTRASPORTO E LA LOGISTICA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura

Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

- **OSSERVATORIO** SULLE ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

nei confronti di

- LEGACOOOP SERVIZI, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;

- MANCINELLI DUE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;

- INTERTRASPORTI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

- ROQUETTE ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 349 presso lo studio dell'avv. Maria Alessandra Sandulli che, unitamente agli avv.ti Giuseppe M. Giacomini e Roberto Damonte, la rappresenta e difende nel presente giudizio;

- FERRARELLE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone n. 78 presso lo studio degli avv.ti Maurizio Pinnarò, Pierantonio Morabito De Luca e Ileana Boccuzzi che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;

ad opponendum:

- COORDINAMENTO INTERPROVINCIALE FAI, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, foro Traiano n. 1/A presso lo studio legale Satta & Associati e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Augusto Zingaropoli;
- CONFTRASPORTO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Filippo Lippi n. 2 presso lo studio dell'avv. Fabio Tomassini e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Natale Callipari;
- ASSOCIAZIONE TRANSFRIGORROUTE ITALIA ASSOTIR, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180 presso lo studio dell'avv. Mario Sanino che, unitamente agli avv.ti Valentino Calandrelli, Gianpaolo Ruggiero e Lorenzo Aureli, la rappresenta e difende nel presente giudizio;
- CONFARTIGIANATO TRASPORTI, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 64 presso lo studio degli avv.ti Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellammare che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
- FEDERAZIONE ITALIANA AUTOTRASPORTI PROFESSIONALI, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Elvira Recina n. 19 presso lo studio dell'avv. Maria Assunta Tucci e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Claudio Di Tonno del foro di Pescara e Matteo Di Tonno del foro di Bologna;

per l'annullamento

dei seguenti atti:

a) determinazione adottata dall'**Osservatorio** sulle **attività** di autotrasporto in data 2 novembre 2011, pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 83 bis d.l. n. 112/2008, la fissazione dei "costi di esercizio" e dei "costi minimi di esercizio" che garantiscono il rispetto

dei parametri di sicurezza e la formula per l'adeguamento di tali costi sulla base della variazione del prezzo del gasolio;

b) decreto prot. n. 234 del 22 novembre 2011 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha preso atto della fissazione dei “costi di esercizio e dei costi minimi di esercizio che garantiscono il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti dall'impresa di autotrasporto per conto di terzi” e della relativa formula di adeguamento;

c) determinazione del 14 dicembre 2011 con cui l'**Osservatorio** sulle **attività** di autotrasporto ha proceduto al riesame ed alla conferma dell'impostazione metodologica del 2 novembre 2011;

d) determinazione dell'**Osservatorio** sulle **attività** di autotrasporto adottata il 21 dicembre 2011;

e) determinazione prot. n. 18/OS/CGA del 13 giugno 2012 adottata dall'**Osservatorio** sulle **attività** di autotrasporto ed avente ad oggetto la “determinazione dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto” ex art. 83 bis d.l. n. 112/2008;

f) “pubblicazione periodica dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi” avente ad oggetto la “determinazione del 10 luglio 2012” relativa al costo medio del carburante per chilometro di percorrenza adottata dall'**Osservatorio** sulle **attività** di autotrasporto il 10 luglio 2012;

g) ogni atto connesso ivi compresi i verbali delle riunioni dell'**Osservatorio** tenutesi in date 8 maggio, 15 maggio, 6 giugno, 13 giugno e 10 luglio 2012 nonché l'“indagine a campione” svolta ai sensi dell'art. 83 bis d.l. n. 112/2008 quale atto presupposto della determina del 13 giugno 2012;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico e degli enti in epigrafe indicati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 1 giugno 2012 e depositato il 5 giugno 2012 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato la determinazione adottata dall'**Osservatorio** sulle **attività** di autotrasporto in data 2 novembre 2011, pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 83 bis d.l. n. 112/2008, la fissazione dei "costi di esercizio" e dei "costi minimi di esercizio" che garantiscono il rispetto dei parametri di sicurezza e la formula per l'adeguamento di tali costi sulla base della variazione del prezzo del gasolio, il decreto prot. n. 234 del 22 novembre 2011 (con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha preso atto della fissazione dei "costi di esercizio e dei costi minimi di esercizio che garantiscono il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti dall'impresa di autotrasporto per conto di terzi" e della relativa formula di adeguamento), la determinazione del 14 dicembre 2011 (con cui l'**Osservatorio** sulle **attività** di autotrasporto ha proceduto al riesame ed alla conferma dell'impostazione metodologica del 2 novembre 2011), e la determinazione dell'**Osservatorio** sulle **attività** di autotrasporto adottata il 21 dicembre 2011.

I Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, la Consulta generale per l'autotrasporto e l'**Osservatorio** sulle **attività** di

autotrasporto, costituitisi a mezzo della difesa erariale l'8 giugno 2012, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Il Coordinamento Interprovinciale FAI, la Conftrasporto, la Transfrigoroute Italia Assotir, la Confartigianato Trasporti, la Federazione Italiana Autotrasporti Professionali – F.I.A.P., costituitisi con memorie depositate rispettivamente in date 12 giugno 2012, 13 giugno 2012, 25 giugno 2012, 25 giugno 2012 e 28 giugno 2012, hanno spiegato intervento ad opponendum.

La Roquette Italia s.p.a. e la Ferrarelle s.p.a., invece, con atti depositati rispettivamente il 21 settembre 2012 e il 25 febbraio 2014, hanno proposto intervento ad adiuvandum.

Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 21 settembre 2012 e depositato il 25 settembre 2012 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato con motivi aggiunti la determinazione prot. n. 18/OS/CGA del 13 giugno 2012, adottata dall'**Osservatorio** sulle **attività** di autotrasporto e relativa alla “determinazione dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto” ex art. 83 bis d.l. n. 112/2008, la “pubblicazione periodica dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi” avente ad oggetto la “determinazione del 10 luglio 2012”, concernente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza ed adottata dall'**Osservatorio** sulle **attività** di autotrasporto il 10 luglio 2012, e ogni atto connesso ivi compresi i verbali delle riunioni dell'**Osservatorio** tenutesi in date 8 maggio, 15 maggio, 6 giugno, 13 giugno e 10 luglio 2012 nonché l'“indagine a campione” svolta ai sensi dell'art. 83 bis d.l. n. 112/2008 quale atto presupposto della determina del 13 giugno 2012.

Con sentenza non definitiva n. 2720/2013, emessa in date 15 novembre 2012 e 17 gennaio 2013 e depositata il 15 marzo 2013, il Tribunale ha respinto le eccezioni pregiudiziali e preliminari proposte dalle parti resistenti ed intervenienti.

Con ordinanza n. 4183/2013 del 25 ottobre 2012 – 17 gennaio 2013, depositata il 24 aprile 2013, il Tribunale ha sospeso il giudizio e, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE), ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Dopo la decisione della Corte di Giustizia, il ricorso è stato riassunto ed è stato chiamato all'udienza pubblica del 22 gennaio 2015, all'esito della quale è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Prima di esaminare il merito del gravame, il Tribunale ritiene necessario evidenziare che con sentenza non definitiva n. 2720/2013, emessa in date 15 novembre 2012 e 17 gennaio 2013 e depositata il 15 marzo 2013, ha respinto le eccezioni pregiudiziali e preliminari, sollevate dalle parti resistenti ed intervenienti avverso il ricorso proposto dall'Autorità Garante, ed ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in riferimento alla legittimazione sostanziale e processuale attribuita all'Autorità stessa dall'art. 21 bis l. n. 287/1990.

In questa sede il Tribunale ritiene indispensabile solo soffermarsi sull'eccezione pregiudiziale (non specificamente esaminata con la sentenza parziale) con cui il Coordinamento Interprovinciale FAI (nella memoria di costituzione depositata il 12 giugno 2012; si veda pag. 7) ha dedotto l'inammissibilità del ricorso in quanto l'Autorità non avrebbe impugnato i provvedimenti (successivi a quelli gravati nel presente giudizio) di aggiornamento dei costi di esercizio e dei costi minimi di sicurezza con ciò prestando acquiescenza agli atti in esame.

L'eccezione è infondata in quanto, come statuito nella sentenza parziale n. 2720/2013 in riferimento ad eccezione simile, anche a seguito della nuova delibera di determinazione dei costi minimi, permane l'interesse della ricorrente all'annullamento degli atti pregressi, considerato che il regime dei costi minimi

rimane fissato, per il periodo di tempo fino all'adozione della nuova delibera, dalle determinazioni di cui agli atti pregressi, che hanno regolato in maniera vincolante l'esercizio dell'autonomia negoziale, e la stipulazione dei contratti, nell'arco temporale della loro efficacia e fino al momento della loro revoca e sostituzione.

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Con il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato impugna le determinazioni, in epigrafe indicate (l'ultima delle quali, in termini cronologici, risale al 10 luglio 2012), così come recepite dai provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti (anch'essi gravati) e pubblicate sul sito della predetta amministrazione, con cui l'**Osservatorio** sulle **attività** di autotrasporto ha determinato i costi di esercizio e i costi minimi di esercizio in applicazione dell'art. 83 bis commi 1, 2, 4 e 4 bis del decreto legge n. 112/2008 come convertito dalla legge n. 133/2008.

In particolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contesta la disciplina elaborata dall'**Osservatorio**, in attuazione dell'art. 83 bis d.l. n. 112/08, prospettando, a tal fine, tra l'altro, la violazione del principio di concorrenza.

L'individuazione, da parte della ricorrente, del principio di concorrenza quale parametro alla luce del quale valutare la legittimità degli atti impugnati ha indotto il Tribunale a disporre, con ordinanza n. 4183/2013, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, chiedendo alla stessa di sapere:

a) se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 paragrafo 3 TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell'Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale;

b) se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 83 bis del d.l. n.112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell'ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo.

Con sentenza del 4 settembre 2014, pronunciata nelle cause riunite da C 184/13 a C 187/13, C 194/13, C 195/13 e C 208/13, la Corte di Giustizia ha stabilito che "l'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d'esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati".

Nella motivazione la Corte ha evidenziato che la riscontrata violazione – da parte dell'art. 83 bis d. lgs. n. 112/2008 - del principio di concorrenza, come tutelato dagli artt. 101 TFUE e 4 paragrafo 3 TUE, è nella fattispecie riconducibile:

a) sia alla particolare composizione e modalità di funzionamento dell'**Osservatorio** e all'assenza di criteri legislativi idonei a garantire che i componenti dell'organo operino nel rispetto dell'interesse pubblico che la legge dichiara di perseguire di talchè "l'**Osservatorio** è da considerarsi un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101 TFUE quando adotta decisioni che

determinano i costi minimi d'esercizio per l'autotrasporto quali quelle in parola" (paragrafo 41 della motivazione);

b) sia alla predeterminazione dei costi, operata dall'art. 83 bis d. l. n. 112/2008, che concretizza una illegittima "determinazione orizzontale di tariffe imposte" (paragrafo 43 della motivazione) in quanto non giustificata da un motivo legittimo; la disciplina nazionale, infatti, è inidonea ai fini del perseguimento della tutela della sicurezza stradale assunto dal legislatore nazionale quale dichiarata finalità della predeterminazione dei costi dell'autotrasporto.

In relazione a tale ultimo profilo, la Corte ha, in particolare rilevato che:

"43 ... la determinazione di costi minimi d'esercizio, resi obbligatori da una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, impedendo alle imprese di fissare tariffe inferiori a tali costi, equivale alla determinazione orizzontale di tariffe minime imposte.

44 Per quanto attiene al pregiudizio agli scambi intracomunitari, basti ricordare che un'intesa che si estenda a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per sua natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato FUE (v. sentenze Commissione/Italia, EU:C:1998:303, punto 48, nonché Manfredi e a., da C 295/04 a C 298/04, EU:C:2006:461, punto 45).

45 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che la determinazione dei costi minimi d'esercizio per l'autotrasporto, resa obbligatoria da una normativa nazionale quale quella controversa nei procedimenti principali, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno.

46 Occorre infine, tuttavia, rilevare che la normativa controversa nei procedimenti principali che rende obbligatoria una decisione di un'associazione d'impresе avente per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza o la libertà d'azione delle parti o di una di esse non ricade necessariamente sotto il divieto sancito dal

combinato disposto dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

47 Infatti, ai fini dell'applicazione di tali disposizioni a un caso di specie, occorre anzitutto tenere in considerazione il contesto globale nel quale la decisione controversa dell'associazione di imprese in questione è stata adottata o dispiega i suoi effetti e, in particolare, i suoi obiettivi. Occorre poi verificare se gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di detti obiettivi (v. sentenze *Wouters e a.*, C 309/99, EU:C:2002:98, punto 97, nonché *Consiglio nazionale dei geologi e Autorità garante della concorrenza e del mercato*, C 136/12, EU:C:2013:489, punto 53).

48 Ciò premesso, si deve verificare se le restrizioni così imposte dalle norme di cui trattasi nei procedimenti principali si limitino a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi (v., in tal senso, sentenze *Meca Medina e Majcen/Commissione*, C 519/04 P, EU:C:2006:492, punto 47, nonché *Consiglio nazionale dei geologi e Autorità garante della concorrenza e del mercato*, EU:C:2013:489, punto 54).

49 Tuttavia, senza che occorra valutare se la giurisprudenza citata ai punti 47 e 48 della presente sentenza si applichi a una normativa nazionale che prescrive un accordo orizzontale sui prezzi, è sufficiente dichiarare che la normativa di cui trattasi nei procedimenti principali non può, comunque, essere giustificata da un obiettivo legittimo.

50 A norma dell'articolo 83 bis, comma 4, del decreto legge n. 112/2008 modificato, la determinazione dei costi minimi d'esercizio mira a tutelare, in particolare, la sicurezza stradale.

51 Anche se non si può negare che la tutela della sicurezza stradale possa costituire un obiettivo legittimo, la determinazione dei costi minimi d'esercizio non risulta tuttavia idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento.

52 A tale riguardo va rilevato che la normativa di cui trattasi nei procedimenti principali si limita a prendere in considerazione, in maniera generica, la tutela della sicurezza stradale, senza stabilire alcun nesso tra i costi minimi d'esercizio e il rafforzamento della sicurezza stradale.

53 Inoltre, una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo addotto solo se risponde realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (v. sentenze Hartlauer, C 169/07, EU:C:2009:141, punto 55, e Attanasio Group, C 384/08, EU:C:2010:133, punto 51).

54 Al riguardo occorre rilevare che, sebbene si reputi che il «costo minimo», ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legge n. 112/2008 modificato, rappresenti l'importo minimo oggettivamente determinato al di sotto del quale non sarebbe possibile adempiere gli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della sicurezza stradale, la normativa di cui trattasi nei procedimenti principali prevede tuttavia delle deroghe. Così, in forza dell'articolo 83 bis, comma 4 quater, del decreto legge n. 112/2008 modificato, la determinazione del corrispettivo è rimessa all'autonomia negoziale delle parti ove le prestazioni di servizi di **trasporto** siano effettuate entro il limite di 100 chilometri giornalieri. Del pari, il comma 16 di detto articolo prevede la possibilità di derogare mediante accordi di settore al costo minimo fissato dall'**Osservatorio**.

55 Ad ogni buon conto, i provvedimenti in esame vanno al di là del necessario. Da un lato, non permettono al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 1998, Outokumpu, C 213/96, EU:C:1998:155, punto 39, nonché del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer, C 446/03, EU:C:2005:763, punti da 54 a 56).

56 Dall'altro, esistono moltissime norme, comprese quelle del diritto dell'Unione, menzionate al punto 7 della presente sentenza, riguardanti specificamente la

sicurezza stradale, che costituiscono misure più efficaci e meno restrittive, come le norme dell'Unione in materia di durata massima settimanale del lavoro, pause, riposi, lavoro notturno e controllo tecnico degli autoveicoli. La stretta osservanza di tali norme può garantire effettivamente il livello di sicurezza stradale adeguato.

57 Ne consegue che la determinazione dei costi minimi d'esercizio non può essere giustificata da un obiettivo legittimo”.

La citata sentenza della Corte di Giustizia ha, pertanto, accertato il contrasto dell'art. 83 bis d. l. n. 112/2008 con l'art. 101 TFUE e la conseguente violazione del principio di concorrenza tutelato dalla disposizione comunitaria.

Solo per esigenza di completezza, deve essere evidenziato che la disciplina dei costi del **trasporto** di merci su strada, in coerenza con le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia, è stata liberalizzata per effetto della legge n. 190 del 2014.

Questo Tribunale, pertanto, nel prendere doverosamente atto del contrasto tra norma interna e comunitaria, è obbligato, in virtù del principio di primazia del diritto comunitario, desumibile dal TFUE e dalla nostra Carta Costituzionale (artt. 11 e 117 Cost.), come interpretati dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 168/1991, n. 113/1985 e n. 170/1984), a disapplicare l'art. 83 bis d.l. n. 112/2008 che costituisce la norma attributiva del potere in virtù del quale sono stati adottati gli atti impugnati nel presente giudizio.

La constatata inapplicabilità dell'art. 83 bis d.l. n. 112/2008 induce il Tribunale a ritenere fondata la violazione del principio di concorrenza, di matrice comunitaria, prospettata nel ricorso.

La fondatezza della censura in esame, avente carattere evidentemente pregiudiziale in quanto la stessa comporta l'inapplicabilità alla presente fattispecie della norma interna attributiva del potere amministrativo esercitato (ciò – coerentemente con lo stesso iter motivazionale seguito nella sentenza della Corte di Giustizia - giustifica l'assorbimento degli altri motivi proposti e il mancato esame della prospettata

violazione degli artt. 49,56 e 96 TFUE, ribadita dalla ricorrente nella comparsa conclusionale depositata il 23/12/14), impone l'accoglimento del gravame e l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti. La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- 1) accoglie il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla gli atti ivi impugnati;
- 2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)